PROPOSTA DI MODIFICA DELEA LEGGE SUETOBIEZIONE DICCOSCIENZA. PROG $2 T T$ DI LEGGE PER LA SMILITARIZZAZIONE E LA REGIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE DISCUSSA E APPROVATA AL CONVEGNO DI FIRENZE DEL 5-6/4/75.
QUESTO PROGETTO E' STATO PRESENTATO DALI'ON. ARTALI DEL P.S.I. CON ALTRI 50 DEPUTATI SOCIALISTI IN PARLAMENTIO.

Modifiche agli art.3,5,6,11 della legge 15/12/1972 n. 772 recante norme per il riconnsciment dell obiezione di coscienza.
ART. 1.- Dnpo il primo capoverso dell'art. 3 della legge 15/12/1972 n. 772 è inserito il seguente capoverso:"La inssservanza del termine di cui al precedente capaverso comporta accogliment della domanda".
ART. 2.- I'art. 5 della legge 15/12/1972 n. 772 è sostituito dal seguente: "I giovani ammessi ai benefici della presente legge devano prestare servizio sostitutivo civile per un tempo superiore di tre mesi alla durata del, servizio di leva cui sarebbero tenuti. dic: mumis Il Ministro per la difesa invia il decreto dir riconoscimento entro 30-gg. dalla sua emissione, all'interessato ed all'ente regione nella cui giurisdizinne territoriale cisiede il giovane ammesso al servirio civile sostitutivo. Il Ministr nellattesa dellarganizzazione presso le Reginni del servizis civile sostitutive di cui all'art. che segue, distacca gli ammessi press, enti, organizzazioni o corpi. di ssistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela edi incremento del patrimonio fnrestale, previa tipulazine, ove nconra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni a corpi presso i quali avviene 11 distacco. ARTM. 3.-Dopo l'art.5 della legge 15/12/19 d2 n. 772 è inserito il seguente articolo 5 bis:
"Sono istituití preaso l'Ente Regione i corsi di formazione e da orientamento della durata di un mese, presso i quali tutti gli obietteri di coscienza ammessi al servizio givile sostitutivo e fesidenti nel territorio della Regione, dovranno iniziare 11 proprio sefyizio civile entr? e non oltre gg. 30 dalla data di pateiza del contingente di leva a cui. erano assegnati. I' obiettore di coscienza potrà richiedere, per giustificati motivi, di essere assegnatnad un corso di formazione edorientamento di Regione diversa da quella di residenza.
Al termine del corsn di formazone ed orientamento,gli obiettori, di concerto con la direzione dei corsi sudettiopresenteranno ad apposita Commisione Regionale per il servizio sostitutivo oivile, un progetto di lavnn e di destinazione presso gli Enti locali e le organizzazioni deila Regione, convenzionate per il servizio oivile sostitutivo. Sono istituite le Comissioni Regionali per il servizio civile sostitutivo. Dette commissioni decideranno:
A) sui progetti di servizio civile sostitutivo presentati desenti pubblici e privati, da organizzazioni di servizi, sociali e simili;
B) sui progetti di iavoro e di destinazione presentati dagli obiettori che partecipano ai corsi di formazione e di orientàmento;
C) sulle domande di assegnazione ai corsi di formazione ed orientamento di Regione diversa da quella di residenza dell'obiettore di coscienza. E) sulle contraversie tra obiettori di coscienza ed Enti locali ed organizzazioni presso cui l'obiettore svolge il propio servizio civile sostitutivo.

Ie Commissioni Regionali per il servizio civile sostitutivo sono composte da sette membri di cui:
A) 3nominati, per la durata di 3. annd, dal consiglio Regionale;
B) 3 nominati,per la dureta di un anno,dagli obiettori di coscienza in servizio civile;
C) uno nominato, per la durata di 3 anni, dalle confederazioni sindacali. Alle tữisoni dolla suddette Commissioni Regionali, partecipano, con solo, voto consultivo,i rapresentanti degli Enti e delle Organizzazioni che hanno presentato i progetti di servizio civile interessati alla discussione.
I'Ente Regione comunica tempestivamente all Minisero della Difesa I divvenuto espletamento del servizio civile sostitutivo da parte dell'obfettore di eosetezza.
I Competenti organi di leva provvederanno a porre l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestiva comunicazione,
Il Ministero della Difesa, provvederà consil proprio bilancio a rímborsare all' Ente Regione tutte le spese sostente per i corsi di formaziono ed orientamento degli obiettori di cocienza nonchè tutte quelle spe-
so che l'Ente Regione córrisponderà agli. Enti pd alle Organizzazioni convenzionate presso cui. gli obiettori di coscienza svolgeranno il 10zosservizio civile sostitutivo, "
I. Bnte Regione è autorizzata ad emanare 20 anorme regolaméntari rélativ. all"attuazione delle presenti disposizioni di legge. Ant. 4 l'art. 6 della legge 15/12/1972 no 772 è sostituito dal seguento

- Jecade dà beneficio deli'ammissione al servizió civile sostitutivo chi:

A omette senza giasto motivo, di presentarsi entro 15 giorni al cgrso
c) formazione ed orientamento presso cui e assegnato:
I) tiene condotta incomatibile con le finalità dell ente, organizzazione presso la quale presta servizio civile.
IT. provvedimento è adottato dal presidente del Consiglio regionale sentita la commissione regionale per il servizio civile sostitutiv.: viené comunicatóo ácura dell'Ente Regione al Ministero per la Difesa. Ie Comissione regionale, per esprimere il parere diacui sopra deve ascoltare $l^{\prime}$ obiettore di-coscienza interessato al provvedimento, che può farsi assistere da un difensore di prorpia fiducial" a Art. 5 l'art. 11 della legge $15 / 12 / 1972$ no 772 è sostituito delnseguente:
"I giovaní ammessi ad avvalersi della disposizione della presente leggge sono equiparati, agli effetti civili ed ammíhistrativi, ai cittadini che prestano il normale servizio militiare. Tutti i giovani ammessi ad avva-lersi delle disposizioni della pre sente legge sono equiparatij nel trattonento economion, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

[^0]
[^0]:    C.L.p. a cura del Coordinamento Veneto Via Torni, 51 Mogiano Veneto

